

Ordinanza del DDPS sull'identificazione militare

del 29 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),

d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

visto l'articolo 1 del decreto del Consiglio federale del 29 agosto 1952¹ concernente l'applicazione nell'esercito delle Convenzioni di Ginevra,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola l'allestimento e la consegna delle tessere d'identità militari grigia e blu (tessere d'identità) nonché della targhetta di riconoscimento militare.

Art. 2 Basi

Le tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate in applicazione:

- a. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949² per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
- b. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949³ per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
- c. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949⁴ relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
- d. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949⁵ per la protezione delle persone civili in tempo di guerra;
- e. del Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977⁶ alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali;

RU 2013 4469

1 RS 518.0

2 RS 0.518.12

3 RS 0.518.23

4 RS 0.518.42

5 RS 0.518.51

6 RS 0.518.521

- f. del Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977⁷ alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali;
- g. del Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005⁸ alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all'adozione di un segno distintivo addizionale.

Art. 3 Contenuto e forma

Il contenuto e la forma delle tessere d'identità e della targhetta di riconoscimento devono soddisfare i requisiti delle quattro Convenzioni di Ginevra e dei tre Protocolli aggiuntivi.

Art. 4⁹ Utilizzazione

¹ In caso di conflitto armato, le tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento servono a proteggere il titolare e come prova della sua nazionalità e identità ai sensi delle Convenzioni di Ginevra.

² Le tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento sono vevolevoli dal momento della consegna.

³ Non è consentito utilizzare le tessere d'identità nella vita civile.

⁴ La targhetta di riconoscimento può essere portata anche nella vita civile.

⁵ Le tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento fanno parte dell'equipaggiamento personale.

Sezione 2: Dati sulle tessere d'identità e sulla targhetta di riconoscimento

Art. 5 Dati sulle tessere d'identità

¹ La tessera d'identità grigia contiene:

- a. il numero d'assicurato come numero di matricola;
- b. il cognome;
- c. il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale;
- d. la data di nascita con giorno, mese, anno;
- e. il grado militare o eventualmente la funzione d'ufficiale;

⁷ RS **0.518.522**

⁸ RS **0.518.523**

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4937).

- f. la firma;
- g. il bollo del Comando Istruzione¹⁰.

² La tessera d'identità blu contiene inoltre:

- a. la statura, il colore degli occhi e dei capelli;
- b. i segni particolari;
- c. una fotografia recente, formato passaporto;
- d. la funzione militare, se dà diritto alla tessera blu.

Art. 6 Dati sulla targhetta di riconoscimento

La targhetta di riconoscimento contiene:

- a. sul recto:
 - 1. il numero d'assicurato come numero di matricola,
 - 2. il cognome,
 - 3. il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale,
 - 4. la data di nascita con giorno, mese, anno;
- b. sul verso:
 - 1. la designazione «CH»,
 - 2. la croce svizzera.

Art. 7 Coincidenza con il libretto di servizio

I dati delle tessere d'identità e della targhetta di riconoscimento devono coincidere con i dati iscritti nell'attestato militare di adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare (libretto di servizio).

Art. 8 Raccolta dei dati

¹ I dati necessari per le tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento sono ottenuti dal Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA).¹¹

² I dati di persone non registrate nel PISA sono raccolti presso le aziende militari.

¹⁰ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4937). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4937).

Sezione 3: Consegna e ritiro

Art. 9 Consegna

¹ Le tessere d'identità vengono consegnate unicamente durante il servizio attivo o per ordine del capo dell'esercito.

² Ricevono la tessera d'identità grigia:

- a. i militari e tutte le altre persone impiegate nell'esercito;
- b. il personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, sulla base dell'articolo 81 della legge militare del 3 febbraio 1995¹² (LM), ha decretato l'esercizio militare;
- c. le persone attribuite o assegnate all'esercito secondo l'articolo 6 LM;
- d. i membri del Corpo delle guardie di confine per i quali il Consiglio federale disciplina, secondo l'articolo 110 capoverso 4 LM, la consegna dell'equipaggiamento personale.

³ Ricevono la tessera d'identità blu:

- a. il personale sanitario dell'esercito;
- b. gli altri militari incorporati in formazioni sanitarie o della Croce Rossa;
- c. il personale dell'assistenza spirituale dell'esercito;
- d. gli aiuti sanitari volontari.¹³

⁴ Ricevono una targhetta di riconoscimento:

- a. dopo il reclutamento:
 1. i militari,
 2. gli aiuti sanitari volontari,
 3. i membri del Corpo delle guardie di confine,
 4. le persone che prestano servizio di promovimento della pace;
- b. in occasione del servizio attivo o su ordine del capo dell'esercito:
 1. tutte le altre persone impiegate nell'esercito,
 2. il personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, sulla base dell'articolo 81 LM, ha decretato l'esercizio militare,
 3. le persone attribuite o assegnate all'esercito secondo l'articolo 6 LM.

⁵ In caso di servizio di difesa nazionale, le persone di cui al capoverso 4 ricevono una seconda targhetta di riconoscimento identica alla prima targhetta consegnata.

⁶ La consegna delle tessere d'identità e della targhetta di riconoscimento è di competenza del rispettivo centro logistico o punto di ristabilimento della Base logistica dell'esercito (BLEs).

¹² RS 510.10

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).

⁷ La tessera d'identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate al personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari soltanto dopo che è stato decretato l'esercizio militare. La consegna compete alle imprese private nonché agli stabilimenti e alle aziende militari.

Art. 10 Iscrizione nel libretto di servizio

¹ La targhetta di riconoscimento viene iscritta nel libretto di servizio dal centro logistico o dal punto di ristabilimento della BLEs.

² Le iscrizioni già presenti nel libretto di servizio non vengono né aggiornate né sostituite.

Art. 11 Rilascio di nuove tessere d'identità e targhette di riconoscimento in caso di modifica dei dati personali

¹ In caso di modifica dei dati personali, il Comando Istruzione allestisce gratuitamente nuove tessere d'identità e una nuova targhetta di riconoscimento.

² Il comandante di circondario o l'organo amministrativo competente che procede alla modifica dei dati personali nel libretto di servizio, trasmette le modifiche nonché la vecchia targhetta di riconoscimento e le vecchie tessere d'identità al Comando Istruzione.

³ I cambiamenti di grado o di funzione d'ufficiale sono iscritti nelle tessere d'identità dall'organo competente per i compiti di controllo secondo gli articoli 102–105 dell'ordinanza del 22 novembre 2017¹⁴ concernente l'obbligo di prestare servizio militare.¹⁵

Art. 12 Perdita

Le tessere d'identità e le targhette di riconoscimento perse o danneggiate sono sostituite. La loro sostituzione deve essere richiesta al Comando Istruzione mediante il modulo 36.003:¹⁶

- a. durante il servizio: per il tramite del comandante sotto i cui ordini è prestato il servizio;
- b. fuori del servizio: per il tramite del comandante di circondario, del caposezione militare, del centro logistico, del punto di ristabilimento della BLEs o dalla persona interessata.

Art. 13 Ritiro

¹ In caso di ritiro dell'equipaggiamento personale, si procede come segue:

¹⁴ RS 512.21

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).

- a. in caso di proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, le tessere d'identità vengono distrutte;
- b. dopo un servizio attivo, le tessere d'identità vengono conservate con l'equipaggiamento personale.

² Se la persona non possiede altri oggetti d'equipaggiamento, l'organo amministrativo che ritira l'equipaggiamento invia le tessere d'identità al Comando Istruzione indicando il motivo del ritiro.

³ La targhetta di riconoscimento non viene ritirata.

Sezione 4: Allestimento

Art. 14

¹ Su ordine dell'Assemblea federale in caso di servizio attivo o su ordine del capo dell'esercito negli altri casi, al Comando Istruzione dispone l'allestimento delle tessere d'identità.

² Sono competenti per l'allestimento:

- a. delle tessere d'identità, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica;
- b. della targhetta di riconoscimento, armasuisse.

³ Se un cambiamento della funzione militare, un trasferimento o una nuova incorporazione esige il rilascio di tessere d'identità, l'organo amministrativo che deve eseguire la mutazione invia il libretto di servizio al Comando Istruzione per l'allestimento delle tessere d'identità.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

Il Comando Istruzione è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 28 novembre 1996¹⁷ sulle tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento militari è abrogata.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

¹⁷ [RU 1997 177]